

Allegato C alla determinazione n. 60/Amm del 16/5/2018

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI LAMPADE A  
LED PER IL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  
DELL'ENTE**

**CIG: 7493374FD4 CUP: H89C18000010005**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed  
Agricoltura di Brescia, P.Iva 00859790172, Codice  
Fiscale 80013870177, in persona di Marco Mosca,  
C.F. MSCMRC67R21B1570, nato a Brescia il  
21/10/1967, che agisce nel presente atto quale  
Provveditore delegato con provvedimento n. 51/AMM  
del 16/7/2014 in nome, per conto e nell'interesse  
della Camera di Commercio di Brescia con sede in  
Brescia, Via Einaudi n. 23, di seguito indicata  
per brevità come "Camera",

e

la società \_\_\_\_\_ - C.F. e Partita I.V.A.  
\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, che agisce nel presente atto in  
nome, per conto e nell'interesse della società  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, di seguito indicata per brevità  
come "fornitore", quale legale rappresentante  
della stessa

premesso

• che con determinazione n. \_\_\_\_\_ veniva

avviata la procedura negoziata ad inviti sul portale Sintel di Regione Lombardia, a seguito di avviso esplorativo;

- che, così come risulta dalla valutazione delle offerte, redatta su piattaforma Sintel, procedura n. \_\_\_\_\_, l'offerta più conveniente è stata quella presentata dalla società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata recepita la valutazione delle offerte di cui sopra, con conseguente affidamento del servizio.

In esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art.1 - Oggetto** - Oggetto del presente atto è la fornitura di apparecchiature illuminanti a led e materiale elettrico, così come specificato nel computo metrico estimativo allegato.

**Art.2 - Norme regolatrici** - la fornitura dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente atto, dall'allegato computo metrico estimativo e dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per

quanto non regolato dal presente cottimo.

**Art.3 - Termine per la fornitura** - La fornitura dovrà avvenire tassativamente entro il giorno 14.9.2018. In caso di ritardo rispetto a tale termine, si applicheranno le penali previste all'art. 9.

**Art.4 - Esecuzione della fornitura** - Il Fornitore si impegna a consegnare il materiale presso la sede della Camera, con accesso dalla rampa carraia di Via Benedetto Croce 6 con mezzi di altezza non superiore a mt 2,20 e trasporto con montacarichi dimensione varco L80xH200cm. La merce dovrà essere imballata per la consegna in modo da essere già suddivisa per i piani di destinazione, come specificato nel computo metrico.

**Art.5 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.**  
Per la tipologia della fornitura oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

**Art.6 - Prezzi** - Il Fornitore assume l'obbligo di eseguire la fornitura richiesta al prezzo di € \_\_\_\_\_ (Iva esclusa)

**Art.7 - Fatturazione** - Il Fornitore procederà alla fatturazione a consegna effettuata.

La fattura dovrà essere emessa per il totale del

servizio, corrispondente ad Imponibile + Iva, e recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà al Fornitore l'imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dal Fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dal Fornitore. (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG)

**Art.8 Collaudo** - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione della fattura, procederà alla verifica della regolare fornitura.

**Art.9 Penali** - Nel caso di ritardo nella consegna rispetto al termine indicato nell'art. 3, verrà

applicata una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**Art.10 - Risoluzione anticipata** - In caso di inadempimento del Fornitore, la Camera ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo Pec, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Camera ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

Resta inteso che la Camera si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la Camera si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art.11 - Responsabilità** - Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Il Fornitore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di

società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese della categoria oggetto del contratto, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

**Art.12 - Obblighi di riservatezza** - Il Fornitore considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro.

In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

**Art.13 - Dati personali** - Il trattamento dei dati

personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

**Art.14 - Imposte e registrazione** - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera di Commercio provvede ad assolvere l'imposta al momento della stipula dietro versamento della quota spettante al Fornitore contraente. In caso di mancato versamento, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi del DPR 26/4/86 n. 131 il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

**Art.15 - Domicilio delle parti** - Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e il Fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

**Art.16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)**

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui



all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

**Art.17 - Controversie** - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

**Art.18 - Garanzie di esecuzione del servizio** - A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia dei crediti dell'Amministrazione derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'art. 9, il Fornitore ha prestato garanzia di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) mediante polizza fideiussoria con clausola di impegno, da parte del fideiussore, al pagamento a semplice richiesta

scritta, calcolata nella misura del        del valore del contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dell'applicazione di penali o per altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni da quello del ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel termine su indicato, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Brescia,

_____	CAMERA DI COMMERCIO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL PROVVEDITORE
(_____)	(geom Marco Mosca)

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente:

- art. 10 Risoluzione anticipata
- art. 17 Controversie

_____	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
(_____)	
	IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (DR MASSIMO ZILETTI)